

Ref. Ar

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2002, n. 5.

Comitato regionale per i lavori pubblici ..... Pag. 6

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2002, n. 144.

Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema: «Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita». Riformulazione graduatoria in luogo di quella di cui alla deliberazione n. 1403 del 21 aprile 2000 ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2002, n. 181.

Parco Metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma: accordo di programma quadro. Nomina rappresentanti regionali ..... Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 255.

Presca d'atto del D.P.C.M. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, dell'8 febbraio 2002, supplemento ordinario n. 26: Primo provvedimento ..... Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2002, n. 256.

Disposizioni regionali sull'attuazione dell'art. 7 della legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 «Prezzo dei farmaci di uguale composizione». Aggiornamento allegato n. 1. Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 297.

Sicurezza: Progetto donna ..... Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 299.

Iniziativa straordinaria a tutela della madre e del bambino nel primo anno di vita ..... Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 301.

Livelli essenziali di assistenza. Prestazioni allegato 2B. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 331.

Art. 15, legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. Procedimento per la copertura del posto di Dirigente dell'Area 10/F «Prevenzione collettiva e servizi veterinari» e dell'Ufficio Speciale 10K1 «Tutela soggetti deboli» del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale. Approvazione dell'avviso informativo ..... Pag. 20

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

0 1 MAR. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

0 1 MAR. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	TANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DTONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL \_\_\_\_\_ SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: Tutti presenti

DELIBERAZIONE N° - 255 -

OGGETTO: Presa d'atto del D.P.C.M. 29 novembre 2001  
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  
febbraio 2002. Supplemento ordinario n. 26 : primo provvedimento.



Oggetto: PRESA D'ATTO DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001 "DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA" PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DELL'8.2.2002 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26: Primo provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla sanità

**VISTO** il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il quale tra l'altro prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30.11.2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni in legge n. 405 del 16 novembre 2001, che stabilisce che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30.11.2001, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano definiti i Livelli Essenziali di Assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo alla definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

**VISTI** in particolare i punti 1,2 e 3 di detto accordo che prevedono:

**"PUNTO 1.**

*Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.*

**PUNTO 2.**

*2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.*

*2.2. Le prestazioni e le attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti.*

**PUNTO 3**

*3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.*



3.2. *Le forme e le modalità della partecipazione alla spesa sono quelle individuate da disposizioni legislative statali e dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26 di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e i relativi Allegati 1,2 ,3, 3.1 e 4, entrato in vigore il 23 febbraio 2002;

**RITENUTO** di dover prendere atto di tale decreto quale fonte per la definizione dei livelli essenziali di assistenza da garantirsi da parte del Servizio Sanitario della Regione Lazio, ferma restando l'autonomia della Regione in ordine agli aspetti di specifica competenza;

**VISTO** l'Allegato 2 - Allegato 2A, 2B, 2C - al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 recante rispettivamente: "Prestazioni totalmente escluse dai LEA", "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche", "Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione";

**CONSIDERATO** che l'Allegato 2 A del decreto aggiunge alle prestazioni già escluse dai Livelli essenziali di assistenza ai sensi del Piano sanitario nazionale di cui al DPR 23 luglio 1998 e dell'articolo 1 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni, di cui alle lettere a),b),c),d),e) anche le prestazioni di cui alla lettera f);

**VISTA** la nota prot.n.164/10 del 25 febbraio 2002 con la quale sono state salvaguardate, nelle more del recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001, le prestazioni contenute nell'Allegato 2 A al decreto relative ai trattamenti in corso o prenotati alla data del 25 febbraio 2002;

**RITENUTO** di dover prendere atto delle disposizioni contenute nella nota succitata assunte in via d'urgenza a tutela della continuità assistenziale e riferite, per le considerazioni sopra esposte, alle sole prestazioni terapeutiche di cui alla lettera f) del predetto allegato 2 A;

**RITENUTO** di dover ridefinire le "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" contenute nell'allegato 2B al decreto includendo alla lettera c) le prestazioni di :Laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasonoterapia e mesoterapia;

**RITENUTO** di dover rinviare l'individuazione :

- delle condizioni per l'erogazione nell'ambito e a carico del Servizio Sanitario Regionale delle prestazioni incluse nell'allegato 2B al decreto -come integrato dalla presente deliberazione, fatto salvo quanto già stabilito per la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri con le DDGR 7 dicembre 2001 n.1887 e 11 gennaio 2002 n.32 ;
- dei valori soglia di ammissibilità delle prestazioni di ricovero ordinario individuate nell'Allegato 2C al decreto ad un successivo provvedimento da adottarsi entro i termini previsti dall'Accordo Stato Regioni citato, in coerenza con i risultati del controllo sulle attività di ricovero regionali di cui alla DGR 10 luglio 2001 n.996, fermo restando quanto previsto dalla DGR n.2047 del 21 dicembre 2001;

**RITENUTO** altresì di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni del D.P.C.M. citato e le successive stabilite dalla Giunta Regionale;

**RITENUTO opportuno altresì** di dover:

- definire le modalità di attuazione della presente deliberazione anche in relazione all'esigenza di evitare disagi alla popolazione;
- **dare mandato** alle Aziende Unità Sanitarie Locali di notificare ai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di propria competenza la presente deliberazione entro l' 8 marzo 2002 e di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto;
- **di dare mandato** all'Agenzia di Sanità pubblica di adeguare il sistema informativo dell'Assistenza specialistica ambulatoriale (SIAS);

ALL'UNANIMITÀ

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente approvate di:

1. **di prendere atto** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26 la cui entrata in vigore è prevista per il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero, il 23 febbraio 2002 per la definizione dei Livelli essenziali di assistenza da garantirsi da parte del Servizio Sanitario Regionale;
2. **di prendere atto** delle disposizioni contenute nella nota prot.n.164/10 del 25 febbraio 2002 assunte in via d'urgenza ed a tutela della continuità assistenziale e stabilire che le prestazioni terapeutiche identificate alla lettera f) dell'Allegato 2 A al decreto relative ai trattamenti in corso o prenotati fino alla data del 25 febbraio 2002 siano erogabili a carico del Servizio sanitario regionale fino al 30 marzo 2002;
3. **di ridefinire** le "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" contenute nell'allegato 2B al decreto includendo alla lettera c) le prestazioni di :Laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasonoterapia e mesoterapia;
4. **di rinviare** l'individuazione:
  - delle condizioni per l'erogazione nell'ambito e a carico del Servizio Sanitario Regionale delle prestazioni incluse nell'allegato 2B al decreto -come integrato dalla presente deliberazione, fatto salvo quanto già stabilito per la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri con le DDGR 7 dicembre 2001 n.1887 e 11 gennaio 2002 n.32;
  - dei valori soglia di ammissibilità delle prestazioni di ricovero ordinario individuate nell'Allegato 2C al decreto ad un successivo provvedimento da adottarsi entro i termini previsti dall'Accordo Stato Regioni citato, in coerenza con i risultati del controllo sulle attività di ricovero regionali di cui alla DGR 10 luglio 2001 n.996, fermo restando quanto previsto dalla DGR n.2047 del 21 dicembre 2001;
5. **di rinviare** a successivo provvedimento l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo le indicazioni del D.P.C.M. citato e le successive stabilite dalla Giunta Regionale;
6. **di dare mandato** alle Aziende Unità Sanitarie Locali di notificare ai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati del territorio di propria competenza la presente deliberazione entro l' 8 marzo 2002 e di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto;
7. **di dare mandato** all'Agenzia di Sanità pubblica di adeguare il sistema informativo dell'Assistenza specialistica ambulatoriale (SIAS).

04 MAR. 2002

II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

25 FEB. 2002

L'Assessore

pl. 4 154/10

Ai Sig.ri Direttori Generali e Commissari delle Aziende Unità  
Sanitarie Locali  
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e  
Universitarie  
Commissari Straordinari degli IRCCS del Lazio

All' AIOP  
All' ARIS  
All' ANISAP  
Alla Federlazio Sanità  
All' APIMES  
Allo SNUBALP

Al seguito entrata in vigore DPCM 29 novembre 2001 Livelli essenziali di assistenza, nelle more recepimento detto decreto da parte Giunta Regionale restano salvaguardate prestazioni Allegato 2A relative trattamenti in corso aut prenotati data odierna salva ogni successiva comunicazione.

Il Direttore del Dipartimento

L'Assessore alla Sanità

A. 122/BC